



REGOLAMENTO CENTRI DIPARTIMENTALI

Art 1. – Natura e Funzioni

1. I Centri vengono istituiti, coerentemente con gli obiettivi programmatici del Dipartimento, con le seguenti finalità di carattere generale:

- dare adeguata visibilità alle diverse aree di ricerca del Dipartimento, contribuendo alla capacità del Dipartimento stesso di proporsi come catalizzatore di interessi interni ed esterni all'Ateneo, e favorendo quindi l'attrazione di risorse e la raccolta di fondi di ricerca;
- creare le condizioni per stimolare e coordinare al meglio l'interazione tra gruppi di ricerca affini/complementari su progetti di ricerca comuni, contribuendo in questo modo ad incentivare la produttività dei singoli e dei gruppi;
- contribuire a raccordare la formazione avanzata con le attività di ricerca e trasferimento tecnologico in essere nel Dipartimento attraverso la supervisione condivisa di tesi di laurea magistrale e di dottorato sui temi di ricerca caratterizzanti i diversi Centri;
- costituire nuclei di aggregazione intorno ai quali organizzare e razionalizzare i processi del Dipartimento in merito alla gestione delle risorse, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda le strumentazioni.

2. Nell'istituzione dovrà prevalere lo spirito positivo di cooperazione tra le diverse componenti scientifiche e disciplinari, e non già la competizione per le risorse. L'azione e la natura dei Centri sono pertanto necessariamente inclusive, miranti cioè ad ampliare la rete delle collaborazioni tra componenti di ciascun Centro, tra i Centri e tra il Dipartimento e le strutture di ricerca esterne.

Art. 2 – Costituzione

1. I Centri si costituiscono come libere aggregazioni di docenti del Dipartimento che condividono temi di ricerca multi-disciplinari, ovvero interessi coerenti prevalentemente con un settore o area disciplinare.

2. I Centri sono approvati dal Consiglio di Dipartimento, sentita la Giunta ed il Comitato della Ricerca, sulla base della valutazione di un progetto che ne enunci i contenuti scientifici e gli obiettivi programmatici e che sia sottoscritto da un numero sufficiente di proponenti tra i docenti del Dipartimento.

3. Ciascun docente che intenda partecipare alla costituzione di un Centro deve formalizzare la propria volontà in tal senso mediante una comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento.

Art. 3 – Afferenti

1. Afferiscono a ciascun Centro i componenti del personale docente e tecnico scientifico del Dipartimento, dottorandi e assegnisti, nonché esperti esterni. Gli afferenti si distinguono in

- a) membri e membri onorari

b) associati

3. Ogni docente del Dipartimento può afferire in qualità di membro ad un solo Centro. E' ammessa, per i componenti del personale docente, l'adesione in qualità di associato ad al più un altro Centro.

4. L'afferenza a ciascun Centro può essere revocata dai membri e dagli associati con comunicazione scritta al Coordinatore del Centro stesso.

5. Vengono infine stabiliti i seguenti vincoli di numerosità e struttura per l'afferenza del personale:

a) un Centro non può essere costituito di norma da meno di otto membri, così come definiti all'art.4;

b) un Centro deve avere tra i suoi associati assegnisti e/o dottorandi in misura non inferiore al 50% dei propri membri.

Art. 4 – Membri e membri onorari

1. Sono membri di diritto di ciascun Centro i docenti che abbiano partecipato alla fase costituente del Centro stesso.

2. Possono divenire membri del Centro i docenti e ricercatori del Dipartimento che ne facciano richiesta al Direttore del Dipartimento e al Coordinatore del Centro. Il Coordinatore, sentiti gli afferenti, comunica al richiedente ed al Direttore l'approvazione o l'eventuale, motivato, diniego. Ciascuna nuova afferenza viene formalizzata da una comunicazione alla Segreteria di Dipartimento.

3. Sono membri onorari, e continuano a partecipare di diritto alla vita di un Centro i membri del Centro stesso che abbiano conseguito il trattamento di quiescenza.

4. L'adesione ad un Centro in qualità di membro si intende rinnovata automaticamente ed ha durata pari alla durata del Centro.

Art. 5 – Associati

1. Possono essere associati ad un Centro, previa approvazione del Coordinatore, componenti del personale tecnico, assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi, contrattisti, cultori della materia, docenti di altri Dipartimenti, nonché esperti esterni.

2. L'adesione ad un Centro in qualità di associato si intende rinnovata automaticamente ed ha durata pari alla durata del Centro.

Art. 6 – Struttura ed organizzazione

1. I Centri costituiscono unità funzionali, non amministrative: non sono dunque associati ad alcuna struttura e/o componente amministrativa del Dipartimento.

2. Ciascun Centro coordina le attività di ricerca al proprio interno, nel rispetto della libertà di ricerca individuale dei propri componenti, finalizzandola al conseguimento degli obiettivi programmatici del Centro stesso.

3. Ciascun Centro si organizza al proprio interno secondo le regole e forme ritenute opportune, purché tale organizzazione non determini alcun onere organizzativo / amministrativo a carico del Dipartimento. Sono comunque organi del Centro l'Assemblea degli afferenti ed il Coordinatore.

Art. 7 – Coordinatore

1. Il Coordinatore è nominato dall'Assemblea tra i propri membri, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Coordinatore
 - a) Presenta un piano di attività del Centro, all'inizio di ogni anno, ed una relazione sulle attività svolte a conclusione dello stesso anno;
 - b) Ogni tre anni predispose il rapporto per la valutazione del Centro;
 - c) Cura la promozione e la comunicazione delle attività e delle iniziative del Centro. In particolare, è responsabile della predisposizione e della periodica revisione dei contenuti di una pagina web dedicata al Centro che sarà inclusa all'interno del sito web del Dipartimento;
 - d) È responsabile degli eventuali fondi di finanziamento assegnati al Centro dal Dipartimento, relazionando sul loro utilizzo alla fine dell'anno (vedi punto a)).

Art. 8 – Valutazione

1. Ciascun Centro presenta, con cadenza triennale, un rapporto che illustra le attività del Centro nel triennio di pertinenza e permette la valutazione del Centro stesso sulla base di *indicatori di performance* definiti dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato della Ricerca.
2. Il rapporto di valutazione di ciascun Centro viene sottoposto alla approvazione del Consiglio di Dipartimento, sentito il parere del Comitato della Ricerca. Il Dipartimento potrà altresì avvalersi di un *advisory board* di esperti esterni (nazionali o internazionali) per valutare l'attività dei Centri, le linee programmatiche e strategiche.

Art.9 – Risorse Finanziarie

1. Il Dipartimento stanziava annualmente, in fase di definizione del bilancio di previsione, un fondo per il finanziamento delle attività dei Centri. Sono finanziabili con i fondi assegnati dal Dipartimento tutte le iniziative di carattere collegiale volte al sostenimento, promozione, divulgazione delle attività di ricerca in essere ovvero all'istituzione di nuove attività di studio e ricerca.
2. Ciascun Centro può accedere ad una quota dei fondi stanziati dal Dipartimento presentando entro il 15 Gennaio di ciascun anno, un piano di attività ed iniziative per l'anno in questione. La presentazione del piano è responsabilità dei Coordinatori dei Centri e deve contenere il dettaglio delle iniziative proposte ed una previsione dei costi associati. Il piano viene approvato dal Consiglio di Dipartimento, sentito il parere del Comitato della Ricerca in merito al rilievo scientifico ed alla congruità della richiesta di finanziamento.
3. Entro il 15 Gennaio di ogni anno, ciascun Centro che abbia ottenuto un finanziamento presenta, insieme al piano delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, una relazione consultiva sulle attività svolte e sulle spese sostenute nell'anno precedente. Eventuali avanzi di gestione ritornano nella disponibilità del Dipartimento, ovvero possono nella disponibilità del Centro in caso di richiesta, adeguatamente motivata, da parte del Centro: la decisione in merito spetta comunque al Consiglio di Dipartimento.
4. Oltre ai fondi di Dipartimento, ciascun Centro può attingere alle risorse dei propri afferenti, qualora questi ultimi decidano liberamente di voler condividere parte o la totalità dei propri di ricerca provenienti da progetti, convenzioni e attività di consulenza. Rimane inteso che la disponibilità di questi fondi è vincolata, nei tempi e nelle modalità di utilizzo, alle condizioni stabilite dagli enti erogatori.

Art.10 – Durata e Scioglimento

1. La durata dei Centri è a tempo indeterminato.
2. Può costituire ragione di scioglimento di un Centro una valutazione non positiva della relazione triennale di cui all'art. 8. Lo scioglimento di un Centro è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentito il parere della Giunta.

Art.11 – Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio, per quanto applicabili, alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo. .